

Ristrutturazione dei debiti del consumatore (Art. 67 e ss.)

- Il piano di ristrutturazione dei debiti è una procedura di sovraindebitamento che può essere
- utilizzata esclusivamente dal consumatore

Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

L'omologazione del piano è di competenza del tribunale che ne verifica l'ammissibilità giuridica e la fattibilità.

L'OCC della Camera di commercio di Ferrara si occupa unicamente delle procedure di competenza del Tribunale di Ferrara, pertanto il consumatore deve avere il centro degli interessi principali (residenza o domicilio) nella provincia di Ferrara.

Requisiti soggettivi del debitore:

- deve rivestire la qualifica di consumatore (*);
- non deve essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non deve aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non deve aver la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

(*) La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.